

LEONARDO MASONE

Spàrtene - Magnesia. L'architettura istituzionale della nuova colonia delle Leggi. Nuovi confronti a conferma di una tesi

SUNTO

Negli ultimi anni, vivaci e aggiornati studi su Magnesia, la città presentata nei *Nomoi*, hanno rivitalizzato il dibattito su uno dei dialoghi più importanti di Platone. La nuova polis delle Leggi non si scosta completamente dalla 'utopia' della *Repubblica*. *Kallipolis* rimane il virtuoso punto di riferimento a cui tutte le potenziali costruzioni amministrative devono tendere. Nelle *Leggi*, tuttavia, è innegabile il tentativo di una continua ricerca della concretezza, attraverso specifiche norme basilari per un'organizzazione urbana realizzabile. Platone rintraccia, con minuzia di particolari, i possibili organismi istituzionali che armoniosamente renderebbero funzionale e immutabile la nuova città, abitata dai greci migliori: l'assemblea, il consiglio, i custodi delle leggi, il consiglio notturno e tutti gli altri magistrati. Ma a quali esempi storici fa realmente riferimento? Una mixture istituzionale che consegna il senso dell'originalità platonica.

PAROLE CHIAVE

Platone, *Leggi*, Magnesia, Atene, Sparta.

ABSTRACT

The debate concerning one of the most important platonic dialogue, have been recently revitalized by the latest studies on Magnesia, the city presented in the *Nomoi*, have revitalized the debate on one of Plato's most important dialogues. The new polis of *Laws* does not completely depart from the 'utopia' of the *Republic*. *Kallipolis* remains the virtuous point of reference to which all potential administrative constructions must strive. In the *Laws*, however, there is an undeniable attempt to a continuous search for concreteness, through specific rules and towards a more concrete urban organization. Plato point out in a very detailed way the institutional aspects that would have significantly contributed to the creation of the new functional made up of the best Greeks, functional and unchangeable: the assembly, the council, the laws keepers, the night council and all the other magistrates. But what are the historical examples that Plato really refers to? A mixture that delivers the Platonic originality sense.

KEYWORDS

Plato, *Laws*, Magnesia, Athens, Sparta.

1. Introduzione

Mentre la comunità descritta da Platone nella *Repubblica* può risiedere dappertutto, le linee tratteggiate per la fondazione di Magnesia sono quantomai terrene¹: essa è situata nella piana di Messara, al centro di Creta, a circa ottanta stadi dal mare. La città può avvalersi di uno o più porti sulla costa; di un territorio pianeggiante e produttivo, contornato da monti, con una varietà di vegetazioni, seppur con poca legna per la costruzione di nuove imbarcazioni (*Leg.* 704b-705c), acqua abbondante e condotte per irrigamentarla. Il problema dell'abbondanza delle acque potabili e dell'irrigazione nell'Antichità è sempre stato dirimente per la costruzione di nuove città. Nelle vicinanze, dovrebbero essere collocati gli uffici dei magistrati e i tribunali (778c), oltre alle tre prigioni (908a) di cui solo una nei pressi del mercato (917e-918a). Come a Sparta, non sono previste mura difensive; se necessario si utilizzano le pareti esterne delle abitazioni periferiche (778d-779b). Vengono menzionati anche i ginnasi, le scuole, i teatri (779d), gli ippodromi, i campi per il tiro con l'arco (804c). Si presume che ogni tribù di Magnesia abbia queste caratteristiche urbane (761c; 848 c-d). Insomma, una vera e propria *polis* reale. Il nuovo Legislatore platonico² ha il compito di persuadere l'intera comunità (*meta peithoús*, 720a-e), talvolta ammorbidendo la severità del suo dettato. Se *Kallipolis* rimane il 'virtuoso' punto di riferimento a cui tutte le potenziali costruzioni amministrative dovrebbero tendere (*Resp.*, 472e-473a; 499c-d; 541a), nell'ultimo scritto,

¹ AUSLAND 2003, p. 69.

² Sulla questione si veda di recente FARAGUNA 2016, pp. 387. Cfr. di recente LISI 2016, pp. 5-16. Per un ulteriore approfondimento, tra gli altri, BERTRAND 1991, pp. 37-60. Il Legislatore prima deve guadagnarsi il consenso volontario dei cittadini e in seguito può emanare ordini rigidi: «la palabra persuasión se define como tal precisamente por su oposición la violencia» (VALLEJO CAMPOS 2001, p. 43). Bobonich, dopo la discussione sulla persuasione del legislatore, conclude: «the birth of the classical political a occurs, I shall argue, in the *Statesman* and the *Laws* and not in the *Republic*» (BOBONICH 2001, p. 95). Cfr. anche LISI 1987, pp. 205-212.

però, è innegabile il tentativo di una continua ricerca della concretezza³. C'è una pretesa fondamentale che lega in maniera indissolubile i due dialoghi: la richiesta di rinnovamento morale dell'intera grecità. Per quanto riguarda l'assetto amministrativo di Magnesia, esso comprende un'Assemblea, a cui possono partecipare tutti gli aventi diritto, in pratica tutti gli uomini in armi, quindi i cinquemilaquaranta capifamiglia (737e), e un Consiglio formato da trecentosessanta consiglieri. Sono previsti trentasette magistrati con numerose mansioni specialistiche e il Consiglio Notturmo composto da dieci anziani riconosciuti come i più saggi della comunità. Il presente saggio ripercorre il progetto istituzionale elaborato dal filosofo nei *Nomoi*, affrontando lo studio sia degli uffici riconosciuti come ateniesi, sia quelli i cui lineamenti, invece, sarebbero stati influenzati dagli istituti spartani, in particolar modo, dall'eforato e dalla *gerousia*. Argomento che, negli ultimi tempi, ha trovato pochi sostenitori, sicuri che Platone avesse avuto come unico punto privilegiato di osservazione la *polis* attica. Alla base dell'operazione platonica, dunque, non sembra essere presente soltanto l'impianto ateniese, ma anche quello spartano, opportunamente combinati dal filosofo in vista dei propri obiettivi teorici.

2. Istituzioni e magistrati ateniesi

Nelle *Leggi*, Platone non definisce quali siano i compiti dell'Assemblea. La sua esistenza, come organismo deliberativo, infatti, non è esplicitata in nessun luogo del testo. Essa è casualmente menzionata in connessione con altre funzioni (758 d)⁴. Non ci è noto, pertanto, quando e come venisse stabilito l'ordine del giorno, l'apertura e la durata delle riunioni, se esse prevedevano un presidente, come invece avviene per Atene (Arist., *Ath. Pol.* XLIII.3-6). È probabile che l'assemblea a Magnesia sia stata scandita da incontri regolari, fissati dalla legge, con la possibilità di sessioni straordinarie convocate dai membri del Consiglio (Plat., *Leg.* 758d-e). Seppur diversificata dall'*ekklesia* ateniese, l'Assemblea popolare, oltre ad un potere

³ Con i suoi 'intramontabili criteri ottimali' (MIGLIORI 2003, pp. 30-41). I *Nomoi* potrebbero anche essere intesi come una possibile continuazione della 'collaborazione' da parte di Platone con i 'moderati ateniesi' iniziato proprio con la stesura della *Repubblica* (su questa tesi vd. BEARZOT 1981, pp. 77-78, p. 100 n. 185 e 103-12; sul concetto di moderatismo, ad ogni modo, si tenga presente BEARZOT 1981, p. 12 n. 5). Ma tracce di un disegno di società ideale, proiettata in una dimensione spazio-temporale indefinita, è presente già in altri dialoghi platonici. Cfr. PRANDI 2015, pp. 161-191.

⁴ VEGETTI 2009, p. 21. Di recente, CENTRONE 2021, p. 142.

giudicante sui delitti contro lo Stato, possiede anche la mansione di nominare la corte di giustizia e buona parte delle magistrature. Come accadeva ad Atene fin dai tempi di Clistene, essa elegge collegialmente i tre strateghi (755b-d) che a loro volta nominano i dodici tassiarchi (755c), i filarchi e gli ipparchi (755b-756b). La corrispondenza tra i tassiarchi, responsabili della fanteria, e le *phylai* presenti nello Stato magnete (755e), richiama ancora una volta l'esempio clistenico. Anche a Magnesia sono dodici, mentre ad Atene dieci. I filarchi, forse anch'essi in numero di dodici, probabilmente ognuno a capo di un contingente di cavalieri fornito da ciascuna tribù, sono nominati dalla cavalleria stessa. I due ipparchi sono designati da quest'ultima, di cui poi assumono il comando (756a). La gerarchia militare ivi descritta sembra, comunque, modellarsi sul modello ateniese che, difatti, prevede gli strateghi al vertice. Anche le modalità per la scelta di tali autorità militari si attengono a schemi democratici.

L'assetto cittadino magnete potrebbe essere considerato come un ampliamento generale della casta dei guerrieri di *Kallipolis* (943a). Tutti i cinquemilaquaranta proprietari, difatti, acquisiscono i pieni diritti solo dopo essersi dotati del corretto equipaggiamento militare e aver prestato servizio in battaglia⁵. A differenza della città della *Repubblica*, i soldati magneti sono proprietari terrieri. Agli ufficiali militari appena menzionati si aggiungono altre magistrature civili come gli *agronomoi* (760b), incaricati di controllare il settore agricolo, gli *astynomoi* (759a), preposti alla sorveglianza del perimetro urbano, e gli *agoranomoi* (759a-b), impegnati nel comparto della sicurezza dell'unica piazza cittadina, dell'ordinamento dei mercati, oltre che nella sfera religiosa⁶. Al fine di tutelare la regione, agli *agronomoi*, dai quali Platone si aspetta una condotta morale estremamente ligia (762b-c), tocca l'onere di fortificare l'area esterna (*Leg.* 760e), di pulire le strade, di rendere agibile il territorio anche in caso di piogge torrenziali (761a-b), di costruire ginnasi sia con bagni freddi, sia caldi (761c) e fare in modo che ai contadini non manchi mai l'acqua⁷. Il rigore con cui essi ispezionano

⁵ Sull'esercito nella nuova colonia, vd. CENTRONE 2021, pp. 138-139. A differenza di Sparta che rappresenta il tipico esempio di una società militarista, Magnesia ambisce alla pace (625d-626b), ma non disdegna il prestigio della guerra (628a-b, 678e). Cfr. LISI 1987, pp. 202-203.

⁶ Per dirla con Brisson, rispettivamente 'intendants de la campagne', 'intendants de la ville', 'intendants de la place publique' (BRISSESON 2003, p. 221).

⁷ Cfr. FARAGUNA 2016, pp. 387-391 e 395. Per un resoconto relativo all'esegesi filologica del testo, vd. MASONE 2023, pp. 28-31.

⁸ Sulla severità con cui questi magistrati possono applicare le pene, vd. KLINGERBERG

le merci, i pesi, i prezzi, pare rappresentare una caratteristica ateniese⁸. Il cattivo costume dei commercianti era, infatti, punito anche nella *polis* di cui Platone è nativo⁹. La giovane età dei prescelti, il severo addestramento che essi ricevono, la durata di due anni del loro reclutamento, sono elementi che potrebbero anche rinviare all'istituto dell'efebia ateniese del IV secolo, poi radicalmente riformato dopo Cheronea¹⁰. Sia gli *astynomoi* sia gli *agoranomoi* si dotano di una sede ufficiale (917a; 918a). I primi sono impegnati nella tutela degli affari pubblici, della polizia e della vigilanza della *polis*. Si occupano di controllare le condotte idriche provenienti dalle montagne circostanti, il funzionamento e la pulizia delle fontane (763d) nell'ambito dell'*asty* (779c). Ad Atene, gli *astynomoi*, avevano le medesime mansioni, ma erano in numero di dieci. Così come gli *agoranomoi*, d'altronde (Arist. *Ath. Pol.* 50.2)¹¹. A Magnesia, dei sei intendenti della città eletti per alzata di mano (*cheirotomia*), ne rimangono soltanto tre: la votazione segue la prassi tipica dell'*ekklesia* ateniese¹². È prevista una lista di candidati appartenenti alle prime due classi di censo¹³. I titolari degli uffici, che durano in carica un anno a partire dall'estate (767c-d), sono sottoposti a una verifica etica iniziale (*dokimasia*) (754d; 767d).

3. L'elezione degli organismi decisionali: la boulè magnete

In qualsiasi città ellenica era contemplato il Consiglio. Nella nuova *apoikia* cretese tale consesso è così composto:

«da trenta dozzine- trecentosessanta sarà un numero opportuno per le suddivisioni- suddivise in quattro parti di novanta membri ciascuna; e da ciascuna classe di censo si votino novanta consiglieri» (*Leg.*

1976, pp. 117-123.

⁹ HANSEN 2003, pp. 356-357.

¹⁰ Le fonti antiche sono molte, per es. Lyc. I, 76; Dem. XIX, 30.3; Plut. *Alc.*, 5, oltre ad Arist. *Ath. Pol.* XLII 3-4. Allo stesso modo la storiografia contemporanea è sterminata. Per un rapido sguardo sulla questione, comunque, vd. VIDAL NAQUET 2006 pp. 125-146. Sul tema cfr. anche MORROW 1960, p. 190; PIERART 1974, pp. 273-278 e HANSEN 2003, pp. 358. Né gli efebi né i *kryptoi* erano magistrati. L'aspetto interessante è rappresentato dall'inserimento nell'edificio amministrativo dei giovani, tratto tipicamente ateniese. Aristotele conferma la presenza dei suddetti funzionari, menzionando sia gli agronomoi, sia gli *hyloroi* (*Pol.* 1321b; 1331b). È nota una tabella in bronzo del V sec. a.C. proveniente da Thetion in Tessaglia, che riporta la scritta *hulorentos Philoniko huiois* (IG IX, 2, 257).

¹¹ Per il commento vd anche RHODES, pp. 573-576.

¹² HANSEN 2003, p. 220.

¹³ MORROW 1960, pp. 181.

¹⁴ Trad. di FERRARI - POLI 2005.

756b-c)¹⁴.

Ad Atene, l'elezione nella *boulè* si basava sui circa centotrentanove demi, dove si svolgevano riunioni per presentare i candidati, e non semplicemente sulle dieci tribù, che comunque esprimevano 50 membri ciascuna. Una rappresentanza teoricamente non fondata sul censo, sebbene indagini moderne rivelino che le prime due classi più ricche erano largamente rappresentate in Consiglio¹⁵. Nel quadro politico di Magnesia, la rappresentanza sociale delle quattro classi di censo (756c) rievoca, ancorché parzialmente, il contesto ateniese del periodo soloniano. La *boulè* magnete si dota di uno statuto interno ibrido, sia nelle modalità di voto, sia nel merito delle funzioni che questa struttura andrà a svolgere (756c-e). Come per l'Assemblea, però, anche in questo caso non sono chiare le modalità di convocazione e nemmeno l'adozione degli ordini del giorno. Il Consiglio platonico gestisce i momenti di emergenza. Nell'eventualità, esso può sostituire l'Assemblea (758c-d). La dodicesima parte del Consiglio, inoltre,

«regolerà tutte queste questioni, e [che] si riposerà per undici parti dell'anno. Questa parte del Consiglio, in qualità di custode della città, deve sempre svolgere la sua funzione di sorveglianza insieme con gli altri magistrati» (*Leg.* 758d).

La sequenza temporale, corrispondente al calendario, in cui rispettivamente ogni dodicesima parte del Consiglio esercita la propria autorità, ricorda molto le *pritanie* ateniesi. Dobbiamo, comunque, escludere una sovrapposizione pedissequa con la *boulè* attica, il cui ruolo nel processo decisionale risultava essere quello di preparare la discussione per l'Assemblea. I pritani potevano convocare le adunanze in una data precisa con un determinato ordine del giorno, ma non avevano assolutamente il potere di revocare l'*ekklesia*¹⁶.

4. I custodi delle leggi: l'eforato magnete

Il Consiglio, comunque, non detta direttamente le normative nei singoli campi amministrativi (734e-735a). Con una lunga procedura, i cittadini portatori d'armi eleggono i trentasette guardiani delle leggi (754d) di età non inferiore ai cinquant'anni (755a)¹⁷. Si occupano, tra le altre cose,

¹⁵ HANSEN 2003, p. 365; vd. CENTRONE 2021, pp. 139-142.

¹⁶ HANSEN 2003, p. 200.

¹⁷ Incontriamo i *nomophylakes* oltre sessanta volte nel testo, associati a diverse parti

di politiche demografiche, di matrimoni e divorzi (784b), oppure delle limitazioni nelle transizioni finanziarie (849e). A essi sono attribuiti anche poteri di supervisione che pare non si discostino dagli Areopagiti descritti da Isocrate (Isocr. *Areop.* 37 ss.)¹⁸. Non è da escludere un rimando ai *phylakes* (*Resp.* 416 a-e; 421b-c) dotati di *andréia* (429b) operanti sul territorio di *Kallipolis*¹⁹. A dire di Platone, già le società arcaiche prevedevano specifici osservatori delle leggi (III 681c-d). Al di là di ogni ragionevole congettura, comunque, tali guardiani mantengono un ruolo decisamente più pragmatico. I trentasette custodi di Magnesia sono selezionati tra duecento candidati, metà dei quali tra i nuovi abitanti e l'altra metà tra i Cnossi già residenti nell'isola (754c)²⁰. Una volta stabilito l'assetto ordinamentale, i trentasette magistrati si dovranno dotare di regolamenti in grado di definire le procedure da seguire nei più o meno compositi casi quotidiani. La sorveglianza resta il loro compito preminente. Il ruolo di controllo per i

della legislazione platonica: Platone concede loro un enorme potere normativo. per un quadro sulle difficoltà filologiche sulla questione dei custodi, cfr. di recente, MASONE 2023, pp. 25-28.

¹⁸ BEARZOT 1981, p. 109. I *nomophylakes* sono presenti in diversi Stati ellenici, come è attestato da varie fonti letterarie ed epigrafiche, la presenza di custodi delle leggi ad Abdera, a Ceo, a Cirene, a Corcyra, a Mylasa in Asia minore, a Calcedonia in Bitinia e addirittura a Sparta. *Tesmophylakes* erano presenti nell'Elide. Per una ricerca più approfondita vd. MORROW 1960, 210 e FARAGUNA 2015, 141-159 in part. p. 145, il quale non esclude una potenziale ma limitata influenza dei guardiani platonici su alcuni aspetti normativi recepiti dopo la morte del filosofo, principalmente ad Atene. Ipotesi molto suggestiva.

¹⁹ CALABI 1998, pp. 187-203.

²⁰ Sia Wilamowitz sia Morrow hanno ammesso l'ipotesi di una doppia versione per questo passo. Così come per il filologo tedesco, anche per lo storico statunitense è evidente una sorta di sovrapposizione tra una versione precedente e una successiva probabilmente male ordinata da Filippo di Opunte. Per approfondimenti cfr. PIERART 1974, 125-132; BERTRAND 1991, pp. 95 ss.. Per una sintesi delle vicende editoriali antiche riguardanti i *Nomoi*, si vd. DES PLACES 1944, pp. 34 sgg. Anche sulla loro organizzazione, comunque, restano ancora dubbi che meriterebbero ulteriori approfondimenti. Inizialmente, diciannove saranno scelti tra i nuovi coloni, e altri diciotto, compreso Clinia con funzioni di garanzia, tra i residenti della vicina Cnosso (752e; in merito all'autorevolezza dei Cnossi come garanti cfr. già *Leg.* 702c). Attenendosi a un calcolo meramente numerico, ad esempio, è possibile anche ipotizzare che i trentasette possano corrispondere, complessivamente, alle magistrature analizzate nei paragrafi precedenti. Se si considera, infatti, che tre sono gli strateghi, ventiquattro tra tassiarchi e filarchi, due ipparchi, tre astinomi (763c) e cinque agoranomi (763e), si raggiunge la cifra indicata. Da questo potenziale calcolo vengono decurtati gli agronomi. Un'altra ipotesi ci condurrebbe a pensare che anche i trentasette custodi sottostanno ad una divisione territoriale: tre custodi per 12 tribù, per un totale di trentasei, più un eventuale presidente del collegio (*epistates ton nomophylakon*). Non è da escludere, piuttosto, che tali magistrati rappresentino un organo completamente autono-

nomophylakes, forse delegati dal Consiglio Notturmo, prevede verifiche su decreti e singole leggi, ma non sull'intero *corpus iuridicum*. Questi custodi sono, inoltre, preposti a fissare le udienze dei processi e a dettare le linee di condotta civica a cui ogni magnete deve uniformarsi (752c); sono anche impegnati nella gestione economico-patrimoniale della città (754d): hanno competenze anche nell'ambito del disciplinamento delle classi di censo (754e)²¹. Platone parla al plurale quando presenta i sovrintendenti all'attività agonistica: essi sono esplicitamente descritti come *athlothetes* (764d-e), magistrati che, come ad Atene (Arist. *Ath. Pol.*, 60.1) e in quasi tutta la Grecia, erano addetti alla preparazione e alla premiazione negli agoni. Due magistrati si interessano di ginnastica: il primo con la mansione di preparare le gare, l'altro si occupa della 'sana e robusta' educazione atletica. In corrispondenza due custodi si interessano di musica con la medesima divisione dei compiti (*Leg.* 764c-d). L'intero percorso della *paideia* (764c), argomento che non prenderemo in esame in questa sede, dovrà essere affidato alla sorveglianza dei *nomophylakes* (765d-e). Il pensatore ateniese è certo che una città goda di buona salute se la giusta educazione risiede nell'anima: solo così si rispetteranno le leggi e si pratica la virtù, di cui sono in possesso i cittadini.

Si è ipotizzato che talune mansioni dei *nomophylakes*, per esempio la sorveglianza sui registri di proprietà, coincidessero con quelle degli arconti ateniesi del VI secolo (Arist. *Ath. Pol.* 56.6-7)²². Un accostamento da escludere: i guardiani platonici sono da considerare un corpo unitario che agisce quasi sempre con strumenti collettivi²³. Possono sussistere, piuttosto, delle analogie tra la *nomophylakia* e l'Areopago del periodo di Solone²⁴. La custodia della costituzione, tuttavia, che ad Atene era nelle funzioni dell'A-

mo. Il fatto che l'elezione dei membri di tale collegio, nella colonia platonica, avvenga tra le migliori personalità della *polis* rappresenta, evidentemente, un connotato aristocratico, come sostiene anche Aristotele (*Pol.* 1323 a, 6-10; cfr. BEARZOT 2012a, pp. 29-47), sebbene Platone non lo asserisca in nessun luogo dell'opera (cfr. FARAGUNA 2015, p. 146).

²¹ Cfr. TARRANT 2003, p. 57; MASONE 2023, pp. 23-32.

²² MORROW 1960, p. 203.

²³ L'organismo istituzionale ateniese era costituito da arconti non più in carica, il che ci induce a guardare, in realtà, verso il Consiglio Notturmo piuttosto che ai trentasette guardiani. Tra le responsabilità che le fonti attribuiscono all'Areopago notiamo quella di garantire il buon ordine della città, esercitando in essa un ruolo morale (Isocr. *Areopag.* 7.37). Al tempo in cui Platone scrive, l'Areopago aveva perso molti dei suoi poteri distintivi, ma restava viva, almeno nei pensatori 'aristocratici' dell'epoca, la sua enfatica idealizzazione (HANSEN 2003, p. 420; cfr. Arist. *Ath. Pol.* 60.3, Plut. *Sol.* X 19, 1, Dem., 24.22).

²⁴ MORROW 1960, pp. 211-215 e PIERART 1974, pp. 158-160. Cfr. CENTRONE 2021, p. 137. Così come lo studioso francese, anche quest'ultimo, però, conduce un raffronto

reopago, a Magnesia è nelle mansioni del Consiglio Notturmo. Il numero limitato di questi magistrati rappresenta un aspetto che non permette di decurtare Sparta dal novero degli interessi di Platone. Per quanto trentasette risulti un numero molto più consistente dei cinque efori, i poteri conferiti ai *nomophylakes* ricordano, per certi versi, l'eforato lacedemone (Xen., *Lak.Pol.*, 8.3-5)²⁵. Nel corso del tempo, il collegio degli efori ha persino ricevuto più agibilità politica rispetto agli stessi re²⁶. I magistrati spartani giudicavano su questioni legate al diritto civile, penale e patrimoniale, così come i magistrati platonici. Anch'essi si occupavano di contratti, di omicidi, di violenza e di attentati alla sicurezza dello Stato. Eletti dall'assemblea cittadina (Xen. *Lak.Pol.* 15.7), non è da escludere che gli efori avessero anche il potere di selezionare i giudici dei cori e delle gare ginniche (Xen. *Lak.Pol.* 4.2-5): i magistrati lacedemoni rimanevano in carica un anno, senza possibilità di iterazione. Il più importante tra i poteri dell'eforato risultava essere quello esecutivo. Esercitato collegialmente, consentiva di decidere su aspetti amministrativi dirimenti in seno alla città, costituendo di fatto un potere egemonico a Sparta²⁷. Entrambe le tipologie di 'sorveglianti', infine, sia a Magnesia, sia a Sparta, fungono da bilanciamento in rapporto al potere di altri organismi cittadini. Platone si esprime anche sulla *krypteia* da praticare a Magnesia²⁸. Dormire a terra, su un suolo particolarmente accidentato (625d), marciare a piedi nudi durante il periodo invernale, sono esercizi inclusi nella prassi lacedemone²⁹. Era un metodo con il quale i giovani sarebbero stati maggiormente predisposti al rispetto delle leggi. A Sparta, la gestione di questa procedura annuale era competenza degli efori, così come a Magnesia era affidata ai custodi delle leggi che sovrintendevano al complesso della *paideia*. Un'ulteriore conferma della possibilità del parallelo oggetto della nostra indagine.

esclusivamente con le istituzioni ateniesi, senza prendere in considerazione la possibilità di similitudini con l'eforato spartano, come vedremo tra poco.

²⁵ Cfr. RICHER 1998, pp. 455-475, FARAGUNA 2015, p. 147; si vd. anche LUPPINO MANES 1988, pp. 78-81.

²⁶ Sostiene CAMBIANO 2011, p. 16: «l'assunzione di efori sorteggiati che introduce una sorta di "rappresentanza casuale", non comporta un governo diretto del demos nella sua globalità».

²⁷ Mentre i re erano spesso assenti, gli efori assicuravano la continuità istituzionale in città (BALTRUSH 2002, pp. 24-30).

²⁸ Alla pratica lacedemone si fa riferimento anche a 763 b. Cfr. MORROW 1960, p. 190; PIERART 1974, pp. 273-278. Per uno sguardo complessivo, vd. DUCAT. 1997, pp. 43-77.

5. La *gerusia* notturna

Dalle pagine finali dell'opera emerge un più qualificato organismo amministrativo, chiamato a supervisionare l'intero corpo istituzionale, legislativo e sociale: il Consiglio Notturmo. Istituto non esattamente governativo, ma in seduta permanente, esso è composto da dieci membri, più qualche aggiunta, tutti di età superiore ai sessant'anni, filosoficamente educati e in possesso del sapere (968a-b)³⁰. I componenti del Consiglio Notturmo hanno, comunque, già ricoperto cariche illustri nel corso della loro vita. Ognuno di questi «revisori divini» (945c), una volta trascorso il tempo desiderato a

«svolgere osservazioni, dopo esser tornato a casa, vada al Consiglio dei sorveglianti delle leggi; questo sia misto di giovani e di anziani, e si raduni ogni giorno di necessità dall'alba fino al nascere del sole; si componga innanzitutto dei sacerdoti che hanno conseguito i premi del valore, poi ogni volta, dei dieci più anziani custodi delle leggi, ne facciano parte inoltre il nuovo amministratore di tutta l'educazione e coloro che siano congedati da tale magistratura» (*Leg.* 951d-e).

Forti indizi ci inducono a pensare che le procedure per il reclutamento di questi garanti seguano criteri aristocratici. Nonostante il residuo di connessione filosofica con la *Repubblica*, il Consiglio Notturmo assolve l'incarico pragmatico di visionare saggiamente l'andamento dell'amministrazione statale, e controllare che non ci siano modifiche significative alla *politeia*. La salvaguardia della città, che l'istituto garantisce, determina un controllo «ancora più attento sulle leggi, che scaturisce dalla conoscenza approfondi-

²⁹ Sia a Sparta, sia a Magnesia, la selezione dei giovani non era aperta a tutti i giovani (Plut. *Lyc.* 28, 3-4). Sul tema, PARADISO 2004, p. 182.

³⁰ LISI 2016, p. 11. Si profila una continuità con il reggente di *Kallipolis* e con l'uomo regio dotato di arte regia del Politico (*Polit.* 294a; 306a-311c). Cfr. ADORNO 1997, pp. 178-181 e MIGLIORI 1996, pp. 185-186. Più in generale, sul concetto di continuità e discontinuità come capisaldo della filosofia politica delle *Leggi*, vd. HORN 2013, pp. 1-22. Dall'analisi dell'autorevole istituto magnete non emerge una reale partecipazione di filosofi, ma la filosofia «deve in qualche modo essere presente in misura massiccia» (MIGLIORI 2003, p. 41). In relazione all'interesse di Platone per i modelli costituzionali delle diverse *poleis*, è sempre utile ricordare le amare riflessioni della *VII lettera*, nella quale il pensatore constatava l'impossibilità di indicare una Stato ben amministrato se i suoi governanti non fossero dotati di una preparazione filosofica straordinaria (326a-b). Naturalmente considerando tale testo come espressione genuina del pensiero del filosofo ateniese.

³¹ GASTALDI 2008, p. 116. Oltre al compito di sorvegliare lo Stato, però, tale Consiglio dovrà mantenere immutata la costituzione, i suoi organismi, i rapporti con i cittadini, le

ta dei fini cui deve tendere la legislazione»³¹. Sono riscontrabili anche punti di contatto ideali con i ‘filosofi-re’ della *Repubblica*, ma più concretamente con il consiglio dei *gerontes* spartano. Confronto non scontato e poco affrontato nei recenti studi. Come al Consiglio Notturmo platonico vengono affidate le maggiori responsabilità nella sorveglianza generale dell’impianto costituzionale di Magnesia, prefigurando per esso il livello più elevato nella struttura istituzionale, così anche la *gerousia* aveva più poteri rispetto agli altri organismi politici laconici. Di fianco alle competenze politiche, l’istituto platonico, come quello lacedemone, svolgeva funzioni di carattere processuale (*Leg.* 954 d-e). Le ratifiche preliminari del Consiglio Notturmo anticipavano quelle degli altri enti. Come già detto, la *gerousia* si riservava prerogative nell’ambito della giustizia penale (*Xen. Lak.Pol.*, 10, 1-4)³². Eletti per acclamazione, i *gerontes*, con le proprie mansioni, rimanevano in carica a vita, proprio come i membri del consesso platonico. La *gerousia* era propriamente un consiglio di ventotto membri anziani, cui si aggiungevano i due re³³. Con ogni evidenza, il numero dei componenti dei due organismi è diverso, ma sono chiaramente riscontrabili elementi comuni. Il consiglio spartano al di là delle diverse fasi storiche, simboleggiava un persuasivo riferimento morale per l’intera cittadinanza³⁴. Similmente, il Consiglio Notturmo si configura come la testa del sistema, sociale e morale, di Magnesia³⁵. Anche nel presente caso, l’accostamento tra questo organismo platonico e l’istituto spartano non sarebbe un dettaglio di poco conto e completamente privo di originalità.

6. Conclusioni

Analizzate le strutture istituzionali di varie città greche, rivisitate molte delle tesi politiche che precedono l’elaborazione delle *Leggi*, è opportuno proporsi nuovamente alcuni quesiti: a quali *poleis* avrebbe fatto riferimento Platone nella sua ultima opera? Quanta originalità c’è nel suo ultimo

vicendevoli relazioni sociali, cercando di proteggere l’edificio statale dai potenziali danni.

³² Vd. anche BALTRUSCH 2002, pp. 22.

³³ NAFISSI 1991, p. 111.

³⁴ Un interessante contributo in merito all’articolazione della *gerousia* in seno alla politica interna spartana e alle sue particolari capacità decisionali, ci è fornito da VATTUONE 2008, pp. 131-152.

³⁵ Istituzione che ha lo scopo di immettere nel corpo civico il complesso degli insegnamenti politico-morali di Platone, frutto degli studi legislativo-costituzionali e delle altre raffinate scienze portate avanti dall’intera Accademia (cfr. MORROW 1960, p. 530).

messaggio? Il filosofo si prefigge lo scopo di definire le linee guida di un nuovo ordinamento realmente attuabile, differente da quello descritto nella *Repubblica*, dove la funzione guida era affidata al filosofo (*Resp.* 473c-e), l'unico capace di volgere lo sguardo verso un ordine ontologico superiore, inaccessibile agli altri. Platone pone il *nomos* al di sopra di tutto, inteso come una specie di *nous*, a cui i governanti devono obbedienza³⁶. Egli ritiene che questa nuova città non ha né padre né madre (*Leg.* 754a), cioè non ha degli autentici riferimenti costituzionali nel corso della storia, ma comunque può essere utile tentare di individuare qualche punto di contatto con modelli istituzionali realmente esistiti. Risulta poco persuasivo cercare dei modelli legislativi nelle esperienze siciliane e della Magna Grecia elencati nelle *Leggi*³⁷: l'esito sarebbe certamente negativo. Lo studio e la documentazione ci impongono di guardare alle *poleis* di cui sono originari i protagonisti del testo: Atene, Sparta e le meno conosciute oligarchie cretesi³⁸. Recenti ricerche hanno messo in evidenza nuovi scenari nel rapporto tra Platone e Sparta, ridimensionandone la sua potenziale influenza, sebbene, sin dalla antichità molti interpreti abbiano voluto vedere in Lacedemone il modello precipuo dell'ispirazione politica di Platone³⁹. I motivi che portano a tali conclusioni riguardano principalmente taluni aspetti sociali, come ad esempio la condizione degli schiavi e delle donne, e il fenomeno della pederastia (*Xen. Lak. Pol.* 2.12-13)⁴⁰. Tuttavia, tali elementi non interessano la nostra speculazione. Sotto il profilo dell'architettura istituzionale, i

In definitiva, a tale assise è affidata la conservazione di Magnesia dopo la sua fondazione.

³⁶ Cfr. da ultimo, MIGLIORI 2021, pp. 31-48.

³⁷ Che, invece, secondo un'autorevole ipotesi, sarebbero stati rilevanti per la costruzione di Magnesia (MUCCIOLI 2001, pp. 221-226). I riferimenti a queste esperienze non sembrerebbero così significativi e non sono tantissimi. Nel novero delle città nominate trovano spazio Taranto, Siracusa, Locri, oltre ad Argo e Messene. Nel libro I, lo spartano Megillo esprime un giudizio negativo su Taranto, in contrapposizione alla sobrietà della madrepatria (*Leg.*, 637b). Platone cita i casi di Siracusa e Locri, come esempi di prevaricazione e soprusi di città più grandi nei confronti di quelle più piccole (638b). I Locresi, nonostante la sconfitta inflitta loro dai Siracusani capeggiati da Dionisio I nel 356 a.C. dispongano delle migliori leggi «fra le popolazioni di quella regione» (*Leg.* 638 b; cfr. anche *Plat. Tim.* 20 a e *Pind. Olim.* 9.16; 10.13). In un altro luogo dei *Nomoi*, l'autore ateniese, in riferimento al problema causato dagli schiavi, cita il caso dei peridinoi in Lucania, responsabili di azioni 'banditesche' (*Leg.* 777c). Si tratta presumibilmente dei Bretti, autoctoni dell'area lucano-calabrese, i quali si rivoltarono contro i Lucani a partire dalla metà del IV sec. a.C. (LOMBARDO 1987, pp. 611-648).

³⁸ WILLETTS 1965, pp. 56-75.

³⁹ Tra gli altri DE BRASI 2013, pp. 155-226.

punti di contatto tra la colonia delle *Leggi* e Sparta meritano una riflessione più approfondita. È stata evidenziata, infatti, la possibile corrispondenza tra la *gerousia* e il Consiglio Notturmo esaminato nel libro XII: per l'elevato prestigio degli anziani 'astro-teologi' di Magnesia⁴¹; per la loro età (vicina a quella dei tre personaggi, tra l'altro); per la loro 'onorifica saggezza'. Un discorso simile si ripropone per i trentasette magistrati e la ravvisabile vicinanza all'istituto dell'eforato.

Altri elementi, invece, ci avvicinano ad Atene⁴²: la divisione in tribù di Magnesia richiama molto quella della città attica; il numero, la composizione, i nomi come quelli delle divinità e le qualifiche che spettavano ad ogni *phyle* sono diversi, così come il rimando alla gerarchia militare e al ruolo degli ufficiali intermedi. La spinta democratica impressa alla città, per quanto riguarda ad esempio il metodo di selezione di alcune cariche, ci fornisce ulteriormente la misura del progetto. Tuttavia, è evidente che la *politeia* e le leggi di Magnesia poggiano le loro fondamenta sul poliedrico studio critico che Platone fece delle strutture istituzionali e dei sistemi normativi di diverse città greche. È vero che Magnesia non è una replica, né di Sparta, né di Atene, anche perché entrambe superbe (*Leg.* 753a)⁴³. Ma, in realtà, nemmeno le rifiuta. La nuova colonia cretese contiene altri lineamenti che sono solo parzialmente originali. Altri sono da rinvenire nelle due *poleis* rispettivamente di Megillo e dell'Ateniese, in modo da creare una sorta di 'Spartene', con dei connotati, cioè, dell'una e dell'altra. Non un superamento, dunque, ma una confluenza, un incastro, una mistura di ciò che ancora resta di positivo di quelle esperienze. Visto anche l'irrimediabile decadenza che entrambe le città, e la grecità nel suo complesso, vivevano da tempo. La commistione positiva dei due modelli avrebbe potuto essere uno stimolo per un nuovo slancio politico dell'intera Grecia.

⁴⁰ DE BRASI 2003, pp. 167-171. Cfr., anche LUPPINO MANES 1988, pp. 56-58.

⁴¹ VEGETTI 2009, pp. 22-23. Per un'ampia trattazione, vd. CENTRONE 2021, pp. 237-248. Ancora in questa trattazione sulle *Leggi*, che risulta essere la più recente, non si accenna a nessun confronto tra il Consiglio Notturmo e la *gerousia* spartana.

⁴² È utile ricordare, che nel libro I, non a caso, Platone fa dire allo spartano Megillo, la cui famiglia aveva la prosenia di Atene presso Sparta, che considera Atene quasi come una seconda patria (*Leg.*, 642 b).

⁴³ Si è più volte ipotizzato che le proposte di Platone fossero il mero frutto della sua immaginazione. Non è esattamente così. Ne è esempio la descrizione di enti minori, come l'istituto del catasto fondiario, che includeva i territori sacri di proprietà dei templi (*Leg.* 741b-d), il cui controllo è affidato ai *nomophylakes* (vd. GALLO 2001, p. 51 e ss.; per una trattazione più ampia cfr. FARAGUNA 1997, pp. 7-33); nemmeno il registro degli stranieri, di cui molte *poleis* greche erano provviste, risulta un'invenzione platonica (BEARZOT

Una rinascita che riparte da Creta. Questa la conclusione non banale che si propone nel presente contributo. Come far convergere gli elementi buoni dei singoli contesti istituzionali di Atene e Sparta? Come porre, poi, le basi per una loro necessaria armonizzazione? La risposta risiede nel concetto della *politeia* nuova. Essa

«se si realizza in qualche modo, sarà la più prossima all'immortalità e al secondo posto per valore. In seguito, se il dio lo vorrà, esporremo il terzo tipo. Ma ora quale diciamo che sia questa seconda costituzione e come potremmo assumere una tale forma?» (*Leg.* 739e).

Una forma statale, quella descritta nelle *Leggi*, che rappresenta la migliore soluzione terrena, seconda solo all'archetipo ideale⁴⁴. Non costituzione mista, ma un nuovo impianto costituzionale capace di garantire il giusto ordinamento e la perfetta armonia tra le parti, siano esse intese come componenti istituzionali (il rapporto tra le magistrature, gli uffici sacerdotali etc.), sia come classi sociali. Una costituzione il cui piano istituzionale deve assolutamente subordinarsi al piano morale. In sintesi, sebbene riportando un risultato confermativo rispetto alle tesi tendenzialmente 'ateniesi', per avanzare un bilancio conclusivo, e non esaustivo, della presente ricerca, potrebbe rivelarsi efficace un rinnovato confronto, mai del tutto prevedibile e definitivo, dei singoli istituti di Atene e di Sparta con i rispettivi adottati per la città delle *Leggi*.

Leonardo MASONE
Universidad Carlos III, Madrid
leonardomasone@yahoo.it; lmasone@uc3m.es

2012b, p. 76); ancora, la presenza di registri pubblici per definire il possesso di beni mobili e immobili (*Leg.*, 745a, 754e, 850a, 855b; vd. MONETI 2011, p. 185 n.5). Il filosofo ateniese, d'altronde, non è sempre lineare nel designare la precisa struttura istituzionale della città dei Magneti, dando sovente l'impressione di un'esposizione disomogenea. Il giudizio di Wilamowitz, a tal proposito, appare inesorabile: «il risultato è che a molti passi manca l'inserimento nel contesto oppure questo viene realizzato in modo superficiale, e abbondano le ripetizioni e non sono rare le contraddizioni; si incontrano addirittura doppie redazioni che cozzano fra loro» (U. WILAMOWITZ 1959, pp. 518-519). Cfr. CENTRONE 2021, p. 156.

⁴⁴ Sul concetto, cfr. LAKS 2001, 107-114, oltre a AUSLAND 2003, pp. 65-74.

BIBLIOGRAFIA

- ADORNO 1978 F. ADORNO, *Introduzione a Platone*, Bari 1978.
- AUSLAND 2003 H. W. AUSLAND, "The rhetoric of Plato's *second best regime*", in S. SCOLNICOV, L. BRISSON, *Plato's Laws: from theory into practice*, Sankt Augustin 2003, pp. 65-74.
- BALTRUSH 2002 E. BALTRUSH, *Sparta*, Bologna 2002.
- BEARZOT 1981 C. BEARZOT, *Platone e i «moderati» ateniesi*, Milano 1981.
- BEARZOT 2012A C. BEARZOT, "ΝΟΜΟΦΥΛΑΚΕΣ e ΝΟΜΟΦΥΛΑΚΙΑ nella *Politica di Aristotele*", in M. POLITO, C. TALAMO, *Istituzioni e costituzioni in Aristotele tra storiografia e pensiero politico*, Tivoli 2012, pp. 29-47.
- BEARZOT 2012B C. BEARZOT, *I Greci e gli altri. Convivenza e integrazione*, Roma, 2012.
- BERTRAND 1991 J. M. BERTRAND, *De L'Écriture à l'oralité. Lectures des Lois de Platon*, Paris 1991.
- BOBONICH 2001 C. BOBONICH, "Plato and the Birth of Classical political Philosophy", in F. L. LISI, *Plato's Laws and its historical significance*, Sankt Augustin 2001, pp. 95-106.
- BRISSON 2003 L. BRISSON, "Les agronòmoi dans les *Lois* del Platon et leur possible lien avec le nukterinòs sùllogos", in S. SCOLNICOV, L. BRISSON, *Plato's Laws: from theory into practice*, Sankt Augustin 2003, pp. 221-226.
- BRISSON 2006 L. BRISSON, "Le *Lois* de Platon, une utopie?", in F. L. LISI, *Res publica Litterarum. Documentos de trabajo del grupo de investigación 'Nomos'*, Madrid 2006, pp. 1-10.
- CALABI 1998 F. CALABI, "Andreia/thymoeides", in M. VEGETTI, *La Repubblica*, traduzione e commento, III, Napoli 1998, pp. 187-203.
- CAMBIANO 2011 G. CAMBIANO, "Platone e il governo misto", in D. FELICE, *Governo misto. Ricostruzione di un'idea*, Napoli 2011, pp. 3-21.

- CENTRONE 2021 B. CENTRONE, *La seconda polis. Introduzione alle Leggi di Platone*, Roma 2021.
- DE BLASI 2013 D. DE BLASI, *L'immagine di Sparta nei dialoghi platonici. Il giudizio di un filosofo su una (presunta) pòlis modello*, (International Plato Studies 33), Sankt Augustin 2013.
- DES PLACES 1944 E. DES PLACES, "La tradition indirecte de *Lois* de Platon (Livre I-IV)", in J. SAUNIER, *Mélanges*, Lyon 1944.
- DUCAT 1997 J. DUCAT, "La cryptie en question", in P. BRULE - J. OULHEN, *Esclavage, guerre, économie en Grèce ancienne: hommages à Yvon Garlan*, Rennes, 1997, pp. 43-77.
- FARAGUNA 1997 M. FARAGUNA, "Registrazioni catastali nel mondo greco: il caso di Atene", *Athenaeum*, 85.I, 1997, pp. 7-33.
- FARAGUNA 2015 M. FARAGUNA, "I nomophylakes tra utopia e realtà istituzionale delle città greche", *Politica Antica* 5, 2015, pp. 141-159.
- FARAGUNA 2016 M. FARAGUNA, "Water Rights in Archaic and Classical Greek Cities: Old and New Problems Revisited", in D. LEAO, G. THÜR, *Symposion 2015*, Wien 2016, pp. 387-408.
- FERRARI - POLI 2005 F. FERRARI, S. POLI, PLATONE. *Le Leggi*, MILANO 2005.
- GALLO 2001 L. GALLO, "Le fonti letterarie sulle chora coloniali", in *Problemi della chora coloniale dall'Occidente al Mar Nero*. Atti del quarantesimo convegno di studi sulla Magna Grecia. Taranto 29 settembre-3 ottobre 2000, Taranto 2001, pp. 49-71.
- GASTALDI 2008 S. GASTALDI, *Introduzione alla storia del pensiero antico*, Roma-Bari 2008.
- GILL 2003 C. GILL, "The *Laws* - Is it a real dialogue?", in S. SCOLNICOV - L. BRISSON, *Plato's Laws: from theory into practice*, Sankt Augustin, 2003, pp. 42-47.
- HANSEN 2003 M. H. HANSEN, *La democrazia ateniese nel IV secolo a.C.*, Milano 2003.
- HORN 2013 C. HORN, "Politische Philosophie in Platons *Nomoi* – Das Problem von Kontinuität und Diskontinuität", in C. HORN, *Platon, Gesetze-Nomoi*, Sankt Augustin 2013, pp. 1-22.
- ISNARDI PARENTE 1980 M. ISNARDI PARENTE, *Città e regimi politici nel pensiero greco*, Torino 1980.

- JOUËT-PASTRÉ 2012 E. JOUËT-PASTRÉ, “Les *Lois*, un paradigme politique possible”, in F. L. JOUËT-LISI, *Utopia, Ancient and Modern*, Sankt Augustin 2012, pp. 113-126.
- KLINGENBERG 1976 E. KLINGENBERG, *Platon’s NOMOI ΓΕΩΡΓΟΙ und das positive griechische Recht*, Berlin 1976.
- LAKS 2001 A. LAKS, “In the what sense is the city of Laws a second best one?”, in F. L. LISI, *Plato’s Laws and its historical significance*, Sankt Augustin 2001, pp. 107-111.
- LISI 1987 F. L. LISI, “Nomos, Paideia y Logos Filosófico. Una lectura del Libro Primero de *Las Leyes*”, *Anuario de Estudios filológicos de la Universidad de Extremadura* 10, 1987, pp. 195-212.
- LISI 2016 F. L. LISI, “Il principe filosofico in Platone”, in A. MAFFI, *Princeps legibus solutus*, Torino 2016, pp. 5-16.
- LOMBARDO 1987 M. LOMBARDO, “I peridinoi di Platone (*Leg.* 6, 777 c) e l’etnogenesi brettia”, *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa* 3, 17.1, pp. 611-648.
- LUPPINO MANES 1988 E. LUPPINO MANES, *Un progetto di riforma per Sparta. La Politeia di Senofonte*, Milano 1988.
- MASONE 2023 L. MASONE, “Due questioni filologiche nel libro vi delle *Leggi*. Nomophylakes e agronomoi: Platone alle prese con i numeri dei magistrati”, in *Appunti Romani di Filologia* 25, 2023, pp. 23-32.
- MIGLIORI 1996 M. MIGLIORI, *Arte politica e metretica assiologica, Commentario storico filosofico al Politico di Platone*, Milano 1996.
- MIGLIORI 2003 M. MIGLIORI, “La filosofia politica di Platone nelle *Leggi*”, in S. SCOLNICOV - L. BRISSON, *Plato’s Laws: from theory into practice*, Sankt Augustin 2003, pp. 30-41.
- MIGLIORI 2021 M. MIGLIORI, “Nomos and Nous. Which are Plato’s Criteria for the Definition of a Just City?”, *ΠΗΓΗ/ FONS. Revistas de estudios sobre la civilización clásica y su recepción* 6, 2021, pp. 31-48.
- MOGGI 2014 M. MOGGI, “L’*Ethnos* in Aristotele: un’anomala alternativa alla *polis*”, *Politica Antica* 4, 2014, pp. 145-155.
- MONETI 2011 I. MONETI, “La *προθεσμία* nelle *Leggi* di Platone”, *Rivista di Diritto Ellenico* 1, 2011, pp. 183-194.

- MORROW 1960 G. R. MORROW, *Plato's cretan city. A Historical interpretation of the Laws*, Princeton-New Jersey 1960.
- MUCCIOLI 2001 F. MUCCIOLI, "Echi di politica occidentale nelle *Leggi* di Platone", in F. L. LISI, *Plato's Laws and its historical significance*, Sankt Augustin 2001, pp. 221-226.
- NAFISSI 1991 M. NAFISSI, *La nascita del Kosmos. Studi sulla storia e la società spartana*, Napoli 1991.
- PARADISO 2004 A. PARADISO, "The logic of Terror: Thucydides, Spartan Dupivity and an improbable Massacre", in Th. J. FIGUERA, *Spartan Society*, Swansea 2004, pp. 179-198.
- PIERART 1974 M. PIERART, *Platon et la Cité grecque. Théorie et réalité dans la Constitution des Lois*, Bruxelles 1974.
- PIERART 2005 M. PIERART, "La cité des Magnètes dans les *Lois* de Platon", in M. H. HANSEN, *The Imaginary Polis*, Copenhagen 2005 (Act of the Copenhagen Polis Centre, vol. 7, January 2004), pp. 124-151.
- PRANDI 2015 L. PRANDI, "Platone e l'utopia democratica ? (considerazioni su *Menesseno*, *Timeo* 20e-24e, Crizia)", *Politica Antica* 5, 2015, pp. 161-191.
- RICHER 1998 N. RICHER, *Les éphores. Études sur l'histoire et sur l'image de Sparte (VIII-III^e siècle avant Jésus-Christ)*, Paris 1998.
- RHODES 1981 P. J. RHODES, *A commentary on the Aristotelian Athenation Politeia*, Oxford 1981.
- TARRANT 2003 H. TARRANT, "Plato's legal offspring: How creative are the *Laws* ?", in S. SCOLNICOV-L. BRISSON, *Plato's Laws: from theory into practice*, Sankt Augustin 2003, pp. 54-58.
- VALLEJO CAMPOS 2001 A. VALLEJO CAMPOS, "Las *Leyes* y la persuasión social", in F. L. LISI, *Plato's Laws and its historical significance*, Sankt Augustin 2001, pp. 41-47.
- VATTUONE 2008 R. VATTUONE, "*Hetoimaridas*: note di politica interna a Sparta in età classica", in C. BEARZOT, F. LAMDUCCI, *Partiti e fazioni nell'esperienza politica greca*, Milano 2008, pp. 131-152.
- VEGETTI 2009 M. VEGETTI, *Un paradigma in cielo. Platone politico da Aristotele al Novecento*, ROMA 2009.

- VIDAL NAQUET 2006 P. VIDAL NAQUET, *Il cacciatore nero. Forme di pensiero e forme di articolazione sociale nel mondo greco antico*, Milano 2006.
- WILAMOWITZ 1959 U. VON WILAMOWITZÙ MOELLENDORFF, *Platon. Sein Leben und seine Werke*, Berlin 1959.
- WILLETTS 1965 R. F. WILLETTS, *Ancient Crete: a social history. From Early Times until the Roman Occupation*, Toronto 1965.